

3398/3

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BANDA LA POLVEROSA -
JUPITER APS PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL TERZO SETTORE

Verbale Assemblea n°1/2021

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 21,00, con modalità telematica, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione BANDA LA POLVEROSA - JUPITER APS, ex Associazione Jupiter Scuola di musica - Firenze. I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il presidente Fabio Zuliani ed il tesoriere Massimo Del Gaudio quale Segretario ed estensore del presente verbale. Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che è andata deserta in prima convocazione mentre in seconda convocazione sono presenti in collegamento n.14 associati, più uno per delega, e dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi del 2° comma dell'art. 101 (*norme transitorie e di attuazione*) del decreto legislativo 03 luglio 2017, per deliberare sulle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento all'attuale normativa del terzo settore. Il presidente invita l'Assemblea dei soci a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa vigente (Codice del Terzo Settore: Decreto Legislativo. 03 luglio 2017 n. 2017) e per ottenere la trasmigrazione automatica dal Registro Regionale APS al Registro unico nazionale del terzo settore.

Prende la parola il presidente dell'Assemblea e illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per integrarlo e renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017). Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS appena sarà istituito, quali le agevolazioni fiscali, l'accesso a contributi, eccetera.

L'Associazione Jupiter Scuola di Musica, costituita con atto privato del 23-11-1993, reg.to all'Ufficio del Registro Atti Civili di Firenze il 1° dicembre 1993 al n.6994, venne iscritta con atto dirigenziale della Provincia di Firenze n.3105 del 26-11-2001 nell'Albo provinciale senza fini di lucro (L.R.T. n.36/90) e con atto dirigenziale n.2704 del 15/09/2005 nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - Articolazione provinciale di Firenze al n.167.

L'Associazione ha provveduto ad una prima modifica parziale dello Statuto sociale, per adeguarlo alla nuova normativa, con verbale di assemblea del 17 giugno 2019, registrato all'Ufficio Territoriale di Firenze al n° 5216 in data 2 luglio 2019.

Per transitare automaticamente nel Registro Nazionale è emerso che necessita un ulteriore adeguamento dello Statuto, per inserire altre essenziali integrazioni e rettifiche necessarie ad armonizzarlo pienamente alle disposizioni del citato Testo Unico Terzo Settore, e successive modifiche e integrazioni.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo proposto, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea dei soci, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega sub A) all'interno del presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto entro la scadenza del 31 maggio 2021 e alla tempestiva comunicazione all'Ufficio Politiche Fiscali della Città Metropolitana di Firenze.

Alle ore 21,30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

-
-
-

Handwritten signature: Fabio Zuliani

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Associazione, con sede in Firenze, costituita con atto del 23.11.1993 registrato a Firenze atti civili il 01.12.1993 n.6994 serie 8/A, da ora in avanti è denominata "BANDA LA POLVEROSA - JUPITER APS", di seguito "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Firenze, via Monteverdi 1/E presso l'Istituto Comprensivo Verdi.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2100 ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; formazione extra-scolastica, finalizzata al successo scolastico e formativo, all'integrazione e al contrasto della povertà educativa.

Scopo primario dell'associazione, pertanto, è quello di perseguire, senza scopo di lucro, la diffusione, ampliamento e approfondimento della cultura musicale, necessaria ad una migliore formazione intellettuale nonché di educare i giovani alla solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà organizzare e partecipare a seminari, convegni e rappresentazioni musicali, organizzare e partecipare a concorsi di esecuzione, promuovere contatti e scambi culturali con enti aventi finalità affini, tenere lezioni, corsi di insegnamento e/o perfezionamento per i propri associati e allestire spettacoli musicali anche nelle scuole, coordinare e organizzare la Banda La Polverosa dell'Istituto Comprensivo Verdi; organizzare iniziative, attività culturali e musicali in particolare, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e diffusione della musica dei soci e dei cittadini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo (Organo di amministrazione).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con

il pubblico. L'Associazione potrà affidarsi ad enti e organizzazioni, anche internazionali purché non abbiano scopo di lucro.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati, si distinguono in Fondatori, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e Ordinari, coloro che coadiuvano i fondatori nello sviluppo e nella promozione delle attività associative.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali nel rispetto della legge;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, una per ogni nucleo familiare, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca in qualunque modo danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: quando si sia reso moroso nel pagamento delle quote sociali, può essere escluso o sospeso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I soci espulsi per morosità potranno essere riammessi su domanda al Consiglio direttivo, pagando una nuova quota associativa.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente, la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il recesso avverrà nei termini previsti dall'art. 24 del Codice Civile. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione resta in ogni caso obbligato per le somme dovute a qualunque titolo all'Associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Tesoriere e Segretario
- l'Organo di controllo.

Restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

Nelle assemblee le votazioni sono a scrutinio palese ad esclusione di quelle relative alle cariche sociali.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli associati.

La seconda convocazione non può essere effettuata prima di 2 (due) giorni dalla precedente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, oltre alle materie che eventualmente le vengono sottoposte dall'Organo di amministrazione, ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea approva le linee generali e i programmi di attività dell'anno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è denominato Consiglio direttivo e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e l'esclusione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- approvare direttive che disciplinano la definizione delle attività da svolgere, i criteri e le priorità stesse;
- attribuire incarichi per la gestione di servizi da prestare agli associati;
- deliberare in ordine al patrimonio dell'Associazione e alla richiesta delle quote di adesione iniziali e annuali, stabilendone l'entità;
- formulare proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 (due) e 12 (dodici), che sono nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al Tesoriere sono attribuite anche le funzioni di Segretario.

Il Consiglio direttivo può incaricare i consiglieri per determinate attività proposte dall'associazione nonché attribuire compiti ai volontari che collaborano alle attività associative.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

La convocazione può essere fatta in qualsiasi forma, almeno 4 (quattro) giorni prima, a condizione che vengano indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Gli spetta la firma sociale, nonché la direzione e la vigilanza dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Coadiuvava il Presidente nella parte organizzativa delle attività sociali.

Il Segretario e Tesoriere cura la parte organizzativa dell'Associazione e quindi redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio direttivo; tiene la corrispondenza e ha cura dei documenti dell'Associazione; assiste il Presidente nei processi organizzativi dell'Associazione; provvede alla gestione finanziaria, a riscuotere i contributi dell'Associazione rilasciandone ricevuta, a liquidare le pendenze dell'Associazione se autorizzato dal Presidente con mandato di uscita firmato dallo stesso.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

È composto da n°3 (tre) membri effettivi e da n°2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea che in sede di nomina ne elegge il Presidente. Il Collegio dovrà esprimere il proprio parere in merito al rendiconto consuntivo e procedere alle verifiche periodiche.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge di cui al 1° comma dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione istituito alla costituzione dell'Associazione dai soci fondatori;
- contributi associativi;
- fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti;
- contributi e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati;
- ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio comunque acquisito devono essere devoluti allo sviluppo delle attività ed iniziative dell'Associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà affidarsi ad enti e organizzazioni, anche internazionali purché non abbiano scopo di lucro. Il Consiglio Direttivo per raggiungere le finalità istituzionali proprie dell'Associazione potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ritenute necessarie e utili.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale coincidente con l'anno scolastico e con decorrenza dal primo settembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo con una Relazione esplicativa, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Le deliberazioni e le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché i bilanci, dovranno essere pubblicati presso la sede associativa, o sull'Organo ufficiale dell'Associazione o con altre formalità atte a renderli noti a tutti gli aventi diritto.

L'Associazione, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- il Segretario, dietro presentazione di una richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, provvederà a permettere la consultazione in sua presenza, stendendo poi un verbale sottoscritto da entrambi.

ART. 18 (Volontari)

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai

fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo attivo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Clausola compromissoria)**

Ogni controversia riguardante la vita associativa che insorgesse tra gli associati o tra questi e l'Associazione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da n°3 (tre) membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Collegio deciderà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura ma nel rispetto del contraddittorio.

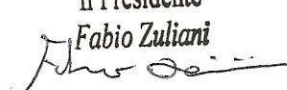
ART. 22 **(Rinvio)**

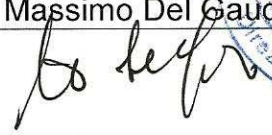
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

-
-
-

Firenze, 26 maggio 2021

Il presidente Fabio Zuliani	Banda la Polverosa - Jupiter Aps	Il segretario Massimo Del Gaudio
--------------------------------	---	-------------------------------------

Il Presidente
Fabio Zuliani






Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 28/05/2021
N. 3348/3 ESATTI EURO 0,00
IL DIRETTORE